



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULL'ESTINZIONE DEI TRATTATI BILATERALI DI INVESTIMENTO TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, FATTO A BRUXELLES IL 5 MAGGIO 2020

Art. 3

Clausole finanziarie

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dai procedimenti di cui agli articoli 8, 9 e 10, non coperti dalle risorse finanziarie stanziata a legislazione vigente, si provvederà mediante apposito provvedimento legislativo.

Versione in vigore dal 22 aprile 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

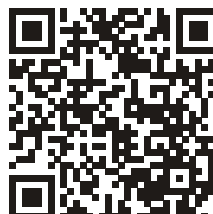
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020
Estremi	Legge 12 aprile 2022, n. 31
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-31-2022/art-3-clausole-finanziarie>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it